

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

Presidenza del presidente FERRARI Francesco

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(48) **FERRARI Francesco e CAMO:**
Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) **BORRONI ed altri:** *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7, 8
BORRONI (<i>Progr. Feder.</i>)	6, 7
CORMEGNA (<i>CCD</i>)	7
CUSIMANO (<i>AN</i>)	4, 5
DEGAUDENZ (<i>PPI</i>), <i>relatore alla Commissione</i> .	3, 5
DUJANY (<i>Misto</i>)	4, 6, 7
ROBUSTI (<i>Lega Nord</i>)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(48) FERRARI Francesco e CAMO: *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

(403) BORRONI ed altri: *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 48 e 403.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Avverto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª sul testo unificato e sugli emendamenti. Il parere della 1ª Commissione è il seguente:

«La Commissione, esaminato il testo elaborato dalla Commissione di merito e gli emendamenti, conferma, per quanto di competenza, le valutazioni critiche formulate nel parere reso il 22 febbraio 1995.

Si pronuncia pertanto in senso favorevole sul testo, a condizione che l'articolo 6 sia modificato al fine di attribuire i relativi compiti non già a un comitato nazionale presieduto dal Ministro delle risorse agricole e collocato presso il Ministero, ma a un organismo interregionale, con la partecipazione non prevalente delle amministrazioni statali competenti. Occorre, di conseguenza, rimuovere il potere di nomina in capo al Ministro e configurare un diverso sistema di formazione e composizione dell'organismo.

Va ribadito, in proposito, che in esito al *referendum* celebrato nel 1993, concernente la soppressione del Ministero dell'agricoltura, anche le competenze in questione dovrebbero essere trasferite alle regioni, in conformità all'articolo 117 della Costituzione. Gli enti regionali, d'altra parte, sono destinatari diretti di norme comunitarie, con le conseguenti responsabilità verso l'Unione europea.

La Commissione, inoltre, rappresenta nuovamente l'esigenza di coinvolgere le rappresentanze delle associazioni dei consumatori.

Quanto alle proposte di modifica, alcuni emendamenti del Governo all'articolo 6 (6.1, 6.2) confermano l'indirizzo centralistico già censurato, e il parere è pertanto contrario.

Sugli altri emendamenti, la Commissione esprime parere non ostativo per quanto di competenza».

In ordine al suddetto parere sottolineo che si tratta di attuazione di normativa comunitaria spettante allo Stato e non alle regioni, come peraltro conferma la legge n. 491 del 1993.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo unificato nonchè sugli emendamenti, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 6.2 e 6.4 per i quali il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che gli eventuali oneri da essi derivanti rimangano all'interno delle risorse di cui alla copertura finanziaria».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROBUSTI. Signor Presidente, premetto di essere d'accordo in astratto sul concetto espresso dalla 1ª Commissione permanente. Mi pare però che l'articolo 6 del testo unificato preveda l'istituzione di un comitato nazionale del quale definisce soltanto il nome («Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità»), poichè demanda la definizione delle norme relative alla sua composizione, al suo funzionamento e alla sua organizzazione ad un decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Io ritengo che dovremmo modificare l'articolo 6 nel senso di definire le funzioni del comitato, magari limitandole solo al recepimento delle direttive comunitarie (nell'attuale formulazione sembra che così non sia). Una volta identificate le funzioni del comitato, che sono attinenti al ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, così come risulta dalla legge n. 491 del 1993, potremmo sottoporre nuovamente alla 1ª Commissione permanente il testo: infatti la 1ª Commissione ha espresso il parere basandosi in particolare sul contenuto dell'articolo 6.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riallacciandomi a quanto ha detto poc'anzi il collega Robusti, ritengo che se i componenti della 1ª Commissione permanente riesaminassero attentamente il comma 1 dell'articolo 6 potrebbero convenire sul fatto che le competenze del comitato sono in esso già comprese.

Probabilmente il referendum voleva attribuire alle regioni le competenze in materia di agricoltura che non erano state di fatto ad esse attribuite nonostante l'esistenza del decreto delegato n. 616 del 1977. L'articolo 77 di tale decreto (che descrive le funzioni delegate per il settore agricolo) infatti recita: «È delegato alle regioni il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali, ferma la competenza statale ad adottare provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione». Già questo provvedimento che trasferiva la competenza della materia alle regioni, quindi, riservava allo Stato, e per esso al Ministero competente, questo specifico aspetto.

La 1^a Commissione permanente può verificare, perciò, che tale compito è sicuramente da attribuirsi ad un comitato nazionale e non alle singole regioni. Anche i regolamenti del Consiglio CEE n. 2081 e n. 2082 del 1992 hanno come riferimento lo Stato, e non le regioni: è lo Stato che deve istruire ed inviare le pratiche alla Commissione. Quindi sono escluse competenze delle regioni per questi specifici problemi.

CUSIMANO. Signor Presidente, intervengo solo per dire che sono perfettamente d'accordo con le tesi sin qui espresse, perchè credo che per questa materia vi sia effettivamente una precisa competenza statale. Dobbiamo cercare di risolvere il problema in modo adeguato, chiaramente, senza violare alcuna disposizione di legge ma dando alla questione un'impostazione seria.

Ritengo che dovremmo valutare i pareri ricevuti alla luce di quanto stabilito da un lato dal decreto delegato n. 616 del 1977, cui ha fatto riferimento il senatore Degaudenz, dall'altro dalla legge n. 491 del 1993, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, che all'articolo 2, comma 6, recita: «6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonchè per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'articolo 6, comma 6, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari».

Occorre comprendere appieno quale sia l'esatto significato delle affermazioni contenute in questa legge. Avendo partecipato alla sua stesura, personalmente ritengo che la soluzione prospettata, con l'eventuale apporto di alcune modifiche, tenga effettivamente conto quanto stabilito dalla legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole. Pertanto invito i colleghi a trovare, di concerto con la Commissione affari costituzionali, una soluzione adeguata che possa conciliare le esigenze emerse.

DUJANY. A mio avviso esiste un'effettiva confusione in questo campo, dovuta soprattutto ad una visione politica dell'organizzazione istituzionale dello Stato. Se infatti il concetto di regionalismo implica la ripartizione dei poteri tra Stato e regioni, ricordo in particolare che le regioni a statuto speciale sono titolari di competenze primarie parallele e non subordinate a quelle dello Stato. Ricordo inoltre che la legge n. 86 del 1989 riconosce competenze dirette alle regioni e alle province auto-

nome di Trento e Bolzano per l'attuazione della normativa comunitaria.

In base a tali considerazioni, dichiaro di accogliere pienamente il parere della Commissione affari costituzionali che tiene conto del concetto, riconosciuto dalla Costituzione, di Stato regionale e che rispetta i poteri delle regioni.

CUSIMANO. Vorrei esprimere alcune considerazioni in merito all'emendamento presentato dal senatore Dujany all'articolo 1. Premesso che per vocazione, provenendo da una regione a statuto speciale, sono sensibile ad ogni discorso sul rispetto delle competenze regionali, mi sembra utile favorire un aperto scambio di idee per trovare una soluzione che soddisfi tutti. La legge 9 marzo 1989, n. 86, citata dal senatore Dujany, fu lo strumento adottato per introdurre la legge comunitaria intesa ad accelerare l'attuazione da parte dello Stato e delle regioni delle direttive comunitarie, cioè di atti legislativi comunitari che fissano gli obiettivi da raggiungere e lasciano agli Stati nazionali la decisione sugli strumenti e sulle procedure da adottare. Nell'articolo 9 di detta legge si dice, al comma 1, che le regioni a statuto speciale e le province autonome, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

È chiaro comunque che le regioni a statuto speciale intervengono direttamente quando si tratta di direttive comunitarie e di materia di loro esclusiva competenza. Nella materia in esame (denominazioni di origini protette) ci si occupa di dare attuazione a regolamenti e non a direttive comunitarie.

Altra questione da chiarire è quella relativa alla competenza, esclusiva o meno, delle regioni. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel delegare alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative fa rientrare fra queste il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.

Si deve considerare inoltre che l'articolo 2 della legge n. 491 del 4 dicembre 1993, con cui si istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, attribuisce al Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali la concertazione di criteri ed indirizzi riguardanti anche la valorizzazione ed il controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Ritengo importante mantenere una visione coerente con quanto finora stabilito e con quanto si vuole stabilire per il futuro, considerando anche che - e di ciò bisogna dare atto al relatore - non manca nel testo unificato un'impostazione regionale delle procedure relative al riconoscimento delle denominazioni protette.

DEGAUDENZ, *relatore alla Commissione*. Personalmente concordo su quanto detto dal senatore Cusimano. Appartenendo anch'io ad una regione a statuto speciale, ho interpellato l'assessore competente della provincia autonoma di Trento il quale mi ha confermato che nella materia in questione la competenza è dello Stato. Si verrebbe altrimenti a

creare una grande confusione nella stesura di istruttorie di diverso tipo nonché una frantumazione di competenze a livello europeo: cose che proprio il regolamento CEE vuole evitare. Infatti tutte le pratiche, una volta istruite, devono essere inviate alla Commissione di Bruxelles, che alla fine deve decidere se autorizzare o no la richiesta: se le istruttorie dovessero essere diverse l'una dall'altra, anche perchè provenienti dalle province autonome, ci si troverebbe nell'impossibilità pratica di svolgere un lavoro organico.

Condivido il parere del senatore Cusimano anche sul piano strettamente giuridico, perchè la legge n. 86 del 1989 prevede un'applicabilità immediata da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome delle direttive, e non dei regolamenti che dovrebbero invece essere applicati subito indipendentemente dalla presenza di una specifica legge nazionale. Stiamo predisponendo un provvedimento a valenza nazionale proprio per unificare le varie procedure. Ma se l'unificazione delle procedure è da considerarsi un obiettivo importante, non vedo perchè dobbiamo poi frantumarne l'integrità attraverso comportamenti autonomi delle regioni.

Questa mia considerazione, d'altra parte, non toglie nulla alla specifica competenza delle regioni: ci troviamo infatti di fronte ad un problema che non riguarda l'agricoltura in senso stretto, ma che prevede semplicemente procedure omogenee su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo finale di vedere assegnate dalla Commissione europea la IGP, la DOP o la attestazione di specificità, riconosciute poi a livello internazionale.

Non si tratta, pertanto, di invadere una competenza, ma semplicemente di offrire uno strumento utile ed omogeneo per le istruttorie.

DUJANY. La distinzione tra direttive e regolamenti della Comumta europea mi sembra nel contempo capziosa e poco rilevante. I regolamenti non dovrebbero aver bisogno di leggi nazionali per la loro applicazione, ma dovrebbero essere applicati immediatamente: queste distinzioni non mi sembra abbiano un supporto di carattere giuridico. Nel decreto delegato n. 616 del 1977 sono contenute norme ormai superate, cosiddette della prima Repubblica (qui ci troviamo di fronte a tanti parlamentari che sono della seconda Repubblica e vogliono costruire lo Stato regionale a parole, anche se poi nei fatti si comportano in modo diverso), e si tratta di vecchie norme che valgono per le regioni a statuto ordinario e non per quelle a statuto speciale. Il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente accusa implicitamente questo provvedimento di determinare un grande centralismo, un accentramento che non tiene conto delle specifiche competenze delle regioni a statuto speciale.

Mi chiedo a cosa serva la norma costituzionale che attribuisce competenze primarie alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se poi il legislatore, con scuse capziose, la dimentica del tutto: questo può solo significare che siamo ancora in uno Stato centralistico, che continua a legiferare con la stessa cultura della prima Repubblica.

BORRONI. Io rimango dell'opinione che con la legge di riforma del Ministero dell'agricoltura n. 491 del 1993 abbiamo compiuto un passo

avanti nel senso del decentramento regionale e dell'attribuzione di nuovi compiti e poteri alle regioni; e sono convinto che quando ci troviamo in presenza di un problema dobbiamo risolverlo cercando di fare altri passi in avanti in questo senso.

Non mi è però chiara la soluzione prospettata con il parere della 1ª Commissione permanente laddove afferma: «Si pronuncia pertanto in senso favorevole sul testo, a condizione che l'articolo 6 sia modificato al fine di attribuire i relativi compiti non già a un comitato nazionale presieduto dal Ministro delle risorse agricole e collocato presso il Ministero, ma a un organismo interregionale». La prima domanda che mi pongo, infatti, è cosa significhino le parole «organismo interregionale»: dobbiamo costituire un organismo *ad hoc*?

DUJANY. Questo organismo già esiste: è la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano!

BORRONI. Se la risposta al mio quesito è quella che mi ha fornito il collega Dujany, ritengo che allora sia già contenuta nel comma 2 dell'articolo 6 del testo in esame che recita: «Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano...». A questo punto la questione potrebbe essere risolta facendo esplicito riferimento a questo comma.

DUJANY. Ma c'è il problema dell'indirizzo, e quello relativo al comitato...

BORRONI. Il comitato, come abbiamo detto, è quello cui si riferisce il comma 2 dell'articolo 6. Mi sembra comunque il caso di approfondire la questione perchè forse è possibile trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Certamente. Insieme col relatore potremo contattare gli estensori del parere, cui si potrebbero far presenti le considerazioni emerse in questa sede.

CORMEGNA. Signor Presidente, anche se io sono uno dei parlamentari venuto per costruire la nuova Repubblica, devo dire che a mio avviso l'argomento del centralismo e del federalismo, che si pone spesso per questioni serie, a volte viene posto invece per questioni che non devono essere risolte in chiave ideologica, dogmatica.

Qualche mese fa mi sono trovato a discutere, con l'allora assessore all'ecologia della regione Piemonte, sul «federalismo» del Po il quale scorre senza sapere di passare da una regione all'altra. Il sottosegretario Prestamburgo ricorderà poi che qualche tempo fa, a proposito di questioni contabili, si discuteva se bisognasse intraprendere una via regionale alla contabilità agraria oppure mantenere una tecnologia comune per i rapporti con l'Unione europea. Ma faccio anche presente che qualche giorno fa, in Aula, si è discusso su un problema molto simile a questo, e per la classificazione delle aziende turistiche ho chiesto che non

vengano adottati criteri regionali, ma comuni. Il problema è identico a quello oggi al nostro esame: sono questioni che attengono alle negoziazioni a distanza. Se l'acquirente non è in grado di controllare o di campionare la merce, evidentemente occorre fissare dei parametri che ne garantiscano la qualità; se questi sono omogenei in tutte le regioni, i commerci aumentano e l'economia prospera, se al contrario danno luogo ad incertezze, nascono dei rischi commerciali che finiscono per ricadere sui prezzi. In tali casi, a mio avviso, non si deve procedere seguendo un principio dogmatico, ma tenendo ben presente che lo scopo prefissato da noi tutti è l'uniforme apprezzamento dei prodotti italiani all'estero.

Quindi, invito la Commissione a lasciare da parte le impostazioni ideologiche, che certamente non trovano una loro giustificazione in questo caso.

PRESIDENTE. A questo punto propongo di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE